

308.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|--------|--|------|
| Comunicazioni | 3 | Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) | 12 |
| Missioni valesvoli nella seduta del 10 feb- braio 1998 | 5 | Difensore civico del consiglio regionale della Valle d'Aosta (Trasmissione di un documento)..... | 12 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 5 | Richieste ministeriali di parere parlamen- tare | 13 |
| Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni) | 6 | Atti di controllo e di indirizzo | 14 |
| Corte costituzionale (Annunzio di sen- tenze) | 9 | <i>ERRATA CORRIGE</i> | 14 |
| Corte dei conti (Trasmissione di docu- menti) | 10, 11 | Interpellanze e interrogazioni | 15 |
| Documenti ministeriali (Trasmissioni) | 11 | (Sezione 1 - Concerto del corpo di S. Cecilia al congresso PDS) | 17 |
| Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pub- blici essenziali (Trasmissione di un docu- mento) | 12 | (Sezione 2 - Realizzazione di un campo da golf a Villa Borghese) | 17 |
| Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) . | 12 | | |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|------|
| (Sezione 3 - Progetto CNCA relativo al fondo sociale europeo) | 18 | (Sezione 6 - Semplificazione fiscale) | 20 |
| (Sezione 4 - Riforma statuto del Friuli-Venezia Giulia) | 18 | Progetto di legge costituzionale n. 3931 | 23 |
| (Sezione 5 - Sedi delle commissioni tributarie di secondo grado) | 19 | (Sezione 1 - Articolo 55, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) | 25 |

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 febbraio 1998.**

Acquarone, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Maccanico, Marongiu, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acquarone, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Maccanico, Marongiu, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 febbraio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Disciplina dell'attività agromeccanica » (4531);

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul "metodo Di Bella" » (4532).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISCITELLO ed altri: « Disciplina del conflitto di interessi » (4488) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI;*

II Commissione (Giustizia):

SAPONARA: « Istituzione della professione di ufficiale giudiziario » (4401) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

IV Commissione (Difesa):

SCAJOLA: « Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la destinazione dei militari di leva a prestare servizio militare nel Corpo forestale dello Stato » (4474) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII;*

S. 1456. — Senatori MANZI ed altri: « Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici » (*approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4509) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

VI Commissione (Finanze):

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali » (4441) *Parere delle Commissioni I e II;*

VII Commissione (Cultura):

DUILIO ed altri: « Disposizioni per la conservazione del Duomo di Milano » (4432) *Parere delle Commissioni I e V;*

VIII Commissione (Ambiente):

ASCIERTO: « Disposizioni concernenti il riassetto delle concessioni autostradali » (4385) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

CIAPUSCI ed altri: « Finanziamenti per l'attuazione del piano di interventi infrastrutturali nei territori della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche nel giugno 1997 » (4465) *Parere delle Commissioni I e V;*

DE CESARIS ed altri: « Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici » (4487) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

XI Commissione (Lavoro):

PECORARO SCANIO: « Disposizioni in materia di recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite da parte degli operai agricoli » (4478) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIII.*

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 dicembre 1997 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA:

Direttiva 97/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti

i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GUCE L 331);

Direttiva 97/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GUCE L 333);

Direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 1997, che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GUCE L 335);

Direttiva 97/65/CE della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (GUCE L335);

Direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GUCE L 343);

Direttiva 97/71/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GUCE L 347);

Direttiva 97/72/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica

la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GUCE L 351);

Direttiva 97/73/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUCE L 353).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

XII Commissione: Direttiva 97/56/CE; Direttiva 97/65/CE; Direttiva 97/69/CE;

XIII Commissione: Direttiva 97/60/CE; Direttiva 97/63/CE; Direttiva 97/71/CE; Direttiva 97/72/CE; Direttiva 97/73/CE.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 dicembre 1997 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari:

(COM(97)575) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 950/97 (Danimarca) (GUCE C 372);

(COM(97)565) — Proposta modificata di tredicesima direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisizione (GUCE C 378);

(COM(97)240) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GUCE C 369);

(COM(97)576) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GUCE C 369)

(COM(97)507) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla concessione di contenuti finanziari comunitari a favore del trasporto combinato di merci (GUCE C 364);

(COM(97)376) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GUCE C 376);

(COM(97)518) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità, nonché ad azioni di informazione sull'etichettatura delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2067/92 (GUCE C 364);

(COM(97)522) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la comunità europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 2000 (GUCE C 366);

(COM(97)516) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio (MEDA) per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo (GUCE C 386);

(COM(97)615) — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro (GUCE C 386);

Posizione comune (CE) n. 45/97, del 20 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio

che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GUCE C 389);

Posizione comune (CE) n. 46/97, del 27 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GUCE C 389);

Posizione comune (CE) n. 47/97, del 27 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GUCE C 389);

Posizione comune (CE) n. 48/97, del 30 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GUCE C 389);

Posizione comune (CE) n. 41/97, del 7 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GUCE C 375);

Posizione comune (CE) n. 42/97, del 9 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che isti-

tuisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GUCE C 375);

Posizione comune (CE) n. 43/97, del 13 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GUCE C 375);

Posizione comune (CE) n. 44/97, del 16 ottobre 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GUCE C 375);

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

III Commissione: Proposta di regolamento (COM(97)516);

V Commissione: Proposta modificata di regolamento (COM(97)615);

VI Commissione: Proposta modificata di direttiva (COM(97)565); Posizione comune (CE) n. 43/97;

X Commissione: Posizione comune (CE) n. 48/97;

IX Commissione: Proposta modificata di regolamento (COM(97)507); Proposta di

regolamento (COM(97)522); Posizione comune (CE) n.45/97; Posizione comune (CE) n. 42/97; Posizione comune (CE) n. 44/97;

XI Commissione: Proposta di regolamento (COM(97)376);

XII Commissione: Proposta modificata di direttiva (COM(97)240);

XIII Commissione: Proposta di direttiva (COM(97)575); Proposta di regolamento (COM(97)576); Proposta modificata di regolamento (COM(97)518);

Commissioni XI e XII: Posizione comune (CE) n. 41/97;

Commissioni XII e XIII: Posizione comune (CE) n. 46/97; Posizione comune (CE) n. 47/97.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

N. 463 del 16 dicembre 1997 (doc. VII, n. 467), con lettera in data 30 dicembre 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'amministrazione non è tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, 28, 48, e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 28 e 43 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 464 del 16 dicembre 1997 (doc. VII, n. 468), con lettera in data 30 dicembre 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, lettera *b*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica.

N. 465 del 16 dicembre 1997 (doc. VII, n. 469), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma diciassettesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella « C » allegata a detta legge, come sostituita dall'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale di polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121) e della nota in calce alla tabella, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 466 del 16 dicembre 1997 (doc. VII, n. 470), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello

Stato); dell'articolo 402, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dell'articolo 2, primo comma, numero 2, ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sezione III, con ordinanza indicata in epigrafe.

N. 467 del 16 dicembre 1997 (doc. VII, n. 471), con la quale ha dichiarato:

inammissibili i conflitti di attribuzione, in relazione al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996 (Riparto ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante « Interventi urgenti in materia di trasporti »), proposti dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

N. 470 del 16 dicembre 1997 (doc. VII, n. 472), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con le ordinanze indicate in epigrafe, per contrasto con l'articolo 100 della Costituzione, in riferimento anche agli articoli 103 e 113 della Costituzione stessa.

N. 1 del 26 gennaio 1998 (doc. VII, n. 473), con lettera in data 29 gennaio 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero 2, del codice civile limitatamente alla parola « intellettuale ».

N. 2 del 26 gennaio 1998 (doc. VII, n. 474), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2941, numero 1), del codice civile sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, al tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

N. 3 del 26 gennaio 1998 (doc. VII, n. 475), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 37 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, nn. 468, 472);

II Commissione (doc. VII, nn. 473, 474);

IV Commissione (doc. VII, n. 469);

IX Commissione (doc. VII, n. 471);

XI Commissione (doc. VII, nn. 470, 475);

II e IX Commissione (doc. VII, n. 467).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 6 febbraio 1998, ha

trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

R.A.I. radiotelevisione italiana Spa per gli esercizi dal 1994 al 1996 (doc. XV, n. 76);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) per gli esercizi dal 1994 al 1996 (doc. XV, n. 77).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 26 gennaio 1998, ha trasmesso il parere espresso dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge recante: « Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale » (A.C. 4230), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), numero 1), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997.

Tale parere è stato trasmesso alla XII Commissione permanente (Affari Sociali).

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 2 febbraio 1998, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 104496 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera del 3 febbraio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta data all'interrogazione Teresio DELFINO n. 5/02798 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 4 novembre 1997, concernente lo svolgimento degli esami di maturità tecnica per geometri presso l'ITCS « Cavour » di Vercelli.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 6 febbraio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione BUTTI ed altri n. 5/01301 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28 ottobre 1997, concernente le attrezzature informatiche del tribunale di Como.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro dei trasporti.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 6 febbraio 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, lo schema di decreto legislativo per il rior-

dino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche Unione Europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 1998.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 6 febbraio 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, lo schema di decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 1998.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 febbraio 1998 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 15 gennaio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alla entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La suddetta segnalazione è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 5 febbraio 1998, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Milano, n. 4088/93 R.G.N.R. - n. 4530/96 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione dal difensore civico del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Il difensore civico del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 19 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dal difensore civico valdostano riferita al periodo 21 novembre 1995-7 marzo 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola (allegato 1, n. 35).

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 1998.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in data 2 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori (allegato 1, n. 107).

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 1998.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 febbraio 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Michele TEDESCHI a presidente dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il ministro della difesa, con lettera in data 29 gennaio 1998, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R SMM 001/98 relativo all'acquisizione di n. 1 unità maggiore.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 1998.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha trasmesso, con lettera in data 4 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere sullo schema di riparto dello stanziamento di cui al capitolo 4487 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1998, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 marzo 1998.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 10 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente con il Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 marzo 1998.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 10 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente con il Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 marzo 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 15 aprile 1997, a pagina 6723, prima colonna, alla diciannovesima riga, sostituire le parole: « VIII e X » con le parole: « VIII, IX e X ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 22 settembre 1997, a pagina 12, seconda colonna, alla quarantatreesima riga, cancellare le parole: « Proposta modificata di direttiva (Com(91)255) »;

Aggiungere inoltre, a pagina 13, prima colonna, dopo la ventiseiesima riga, le parole: « Alle Commissioni VIII, IX e X: Proposta modificata di direttiva (Com(91)255) ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 9 febbraio 1998, alla pagina 13, seconda colonna, nona riga, sostituire le parole: « ministro della difesa » con le seguenti: « ministro per i beni culturali e ambientali ».

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

A) Interrogazioni:**(Sezione 1 – Concerto del coro di S. Cecilia al congresso PDS).**

GRAMAZIO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

gli abbonati di Santa Cecilia protestano e si chiedono se sia giusto che il coro della più antica istituzione musicale d'Italia sia stato obbligato ad esibirsi al Teatro Olimpico di Roma per celebrare l'apertura del congresso del Pds —:

chi abbia pagato e chi abbia autorizzato i coristi del coro di Santa Cecilia ad esibirsi per una manifestazione di carattere politico sotto le insegne di una forza politica che è parte integrale della maggioranza di Governo e se questa autorizzazione a partecipare ad iniziative politiche e partitiche valga da oggi in poi anche per tutte quelle forze politiche che hanno necessità di avere un coro di sì tale importanza ad una propria manifestazione. (3-00773)

(24 febbraio 1997).

BECCHETTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 20 febbraio 1997 si è aperto il II congresso del Pds;

per tale occasione il coro dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, Ente musicale finanziato dallo Stato, ha tenuto un concerto durante l'apertura di detto congresso a beneficio dei congressisti stessi e degli ospiti;

il sovrintendente del coro, Cagli, ha dichiarato in una intervista al telegiornale *Studio Aperto*, andata in onda mercoledì 19 febbraio 1997, che il maestro Morricone avrebbe chiesto all'accademia ed al coro di rendere tale servizio e che, di conseguenza, sarebbe stato stipulato fra gli organizzatori del congresso e la gestione autonoma dei concerti apposito contratto —:

se il contratto e il corrispettivo corrispondano a quanto praticato dalla gestione autonoma dei concerti in casi identici o analoghi e se vengano coperte le spese di ogni genere (illuminazione, vigili del fuoco, guardiani, « maschere », uso Auditorium, ecc.) connesse a tale evento;

se per caso la gestione autonoma dei concerti non sia stata assoggettata a pressioni di tipo politico alle quali, secondo voci ricorrenti, non avrebbe potuto resistere tenuto conto del ruolo svolto nel partito dal Ministro interpellato. (3-00825)

(4 marzo 1997).

B) Interrogazione:**(Sezione 2 – Realizzazione di un campo da golf a Villa Borghese).**

ANGELONI e GRAMAZIO. — *Al Ministro dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa e non solo, in questi giorni è emersa l'esistenza di un progetto secondo cui, tra pochi mesi, nell'area di Villa Borghese (storica villa della città di Roma) potrebbe sorgere un campo pratica per il golf di circa dodicimila metri quadrati, con nove buche e trentadue postazioni di tiro;

se questo fosse vero, sarebbe come se a Versailles sorgessero dei campi da tennis;

questa operazione nascerebbe da un protocollo firmato dal sindaco di Roma Rutelli e dalla Federazione italiana golf, per valorizzare lo sport nella capitale;

bisognerebbe ricordare al signor Sindaco che lo sport è un valore sociale e non di poche persone elette, non si deve dimenticare che ancora oggi nella città di Roma ci sono scuole dove fare sport è un semplice miraggio;

è noto che Villa Borghese è uno dei pochi spazi verdi della città, caro ai romani e ai turisti di tutto il mondo non solo per la bellezza naturale, ma soprattutto per i valori artistici che in essa si trovano;

non vorremmo che ancora una volta ci si nasconda dietro lo sport per *business* gestiti da poche persone (privatizzare un bene di utilità pubblica) —

se il Governo intenda intervenire affinché la Federazione italiana golf, in accordo con gli enti locali, contribuisca alla difesa di uno spazio verde al centro della capitale d'Italia, spazio che va garantito non a dispetto di iniziative valide al di fuori della cerchia urbana. (3-00536)

(5 dicembre 1997).

C) Interpellanza:

(Sezione 3 — Progetto CNCA relativo al fondo sociale europeo).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

il Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, in risposta all'interpellanza parlamentare 2-00460 dell'onorevole Giovanardi ed altri, comunicava che « i programmi per i quali è stato chiesto il finanziamento (anno 1993) da parte del Ceis, del Cnca e dell'Enaip, sono stati a suo tempo presentati dagli stessi tre enti al ministero del lavoro (titolare come sopra ricordato della gestione dei pro-

grammi) e da quest'ultimo ritenuti conformi alle norme comunitarie e nazionali per l'utilizzo del Fondo sociale europeo. Con note del 15 settembre 1994 n. 9929/7 e del 27 settembre 1994 n. 10241/7 il ministero del lavoro comunicava al dipartimento per gli affari sociali e per conoscenza agli enti interessati che, per i progetti di fattibilità presentati, il costo delle attività approvato era il seguente: Interventi nelle regioni - obiettivo 1 - (*omissis*) C - il progetto Cnca avrà un costo totale di lire ventotto miliardi con un contributo del fondo sociale europeo di lire ventuno miliardi e la rimanente quota di lire sette miliardi a carico del dipartimento per gli affari sociali (legge 162/90) »;

dalla documentazione nazionale e comunitaria appare come beneficiario dell'obiettivo 1 il progetto Cnca intitolato « Verso un sistema reticolare di riprese sociali » a cui sono state interessate le seguenti cinque associazioni: Comunità progetto sud di Lamezia Terme, Cooperativa il Millepiedi di Casoria, Comunità Oasi 2 di San Francesco di Trani, Pioppo di Somma Vesuviana, Solidarietà e rinnovamento di Brindisi —

per quali progetti specifici e con quali risultati debitamente rendicontati sia stata utilizzata la somma di ventotto miliardi.

(2-00538) « Giovanardi, Gasparri ».

(9 giugno 1997).

D) Interpellanza:

(Sezione 4 — Riforma statuto del Friuli-Venezia Giulia).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con l'approvazione della legge costituzionale n. 2 del 1993, che reca modifiche ed integrazioni agli statuti speciali della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, per quanto riguarda la regione Friuli-Ve-

nezia Giulia si prevede che la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni sia potestà legislativa cosiddetta « primaria », che deve quindi essere esercitata dalla regione nel rispetto del dettato dell'articolo 4 del proprio Statuto speciale;

risulta che la commissione paritetica, composta da membri nominati dal Governo e dal Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, incaricata di predisporre il testo del decreto legislativo di attuazione della legge costituzionale citata, abbia pressoché concluso il proprio lavoro, dovendo ancora ricercare un testo definitivo riguardo a due nodi di rilievo, quali la competenza regionale sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali, nonché sulla competenza regionale riguardo all'istituzione e modifica delle circoscrizioni provinciali;

con disegno di legge approvato dal Governo si inizia ad intervenire sulla figura dei segretari comunali, nel senso di assegnare un maggior ruolo alle regioni, in genere, e di una maggiore articolazione del personale comunale a vantaggio delle autonomie locali, dei loro poteri e della loro efficienza;

il dibattito politico e l'iniziativa legislativa per il superamento dell'attuale rapporto fra lo Stato ed il sistema delle autonomie locali in direzione di una struttura federalista, che costituisce una urgente priorità per il Paese anche quale risposta qualificata alla propaganda secessionista, non può prescindere dall'esperienza delle autonomie regionali speciali, e deve altresì cogliere ogni opportunità di ulteriore approfondimento e valorizzazione delle stesse, anche per i fini di sperimentazione positiva che le specialità regionali hanno sin qui svolto e, in questo caso specifico relativo al Friuli-Venezia Giulia, di distinzione dei ruoli e dei livelli fra regioni, province e comuni —:

1) se sia al corrente dello stato effettivo dei lavori della citata Commissione paritetica e se non ritenga opportuno e qualificante dell'azione del Governo in

questo campo una rapida emanazione del decreto di attuazione della legge costituzionale 2/1993 per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia e quali impegni ritenga di assumere in questo senso;

2) se non ritenga decisiva una risoluzione dei nodi ancora eventualmente aperti, che dia un chiaro segno delle intenzioni federaliste del Governo in materia, attribuendo quindi alle competenze regionali anche quelle relative all'ordinamento delle province ed al ruolo dei segretari comunali e provinciali, quest'ultima competenza anche come anticipazione riguardo al più generale sistema delle autonomie locali sul tema e come riconoscimento contemporaneo del ruolo delle specialità.

(2-00194)

« Paissan, Boato ».

(18 settembre 1996).

E) Interpellanza:

(Sezione 5 — Sedi delle commissioni tributarie di secondo grado).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

a seguito della riforma del processo tributario, varata nel 1992, sono state soppresse le commissioni tributarie di secondo grado su base provinciale e sono state create commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di regione. Con riferimento alla trattazione dei giudizi di appello, il trasferimento territoriale delle competenze è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 1996;

le conseguenze negative sono molteplici, e ad esse potrebbe porsi rimedio con una soluzione intermedia che individui il giudizio di secondo grado nella sede capoluogo del distretto di corte d'appello, già giudice di secondo grado per le controversie civili e per i giudizi penali ordinari. Per descrivere il disagio finora patito dagli addetti ai lavori e dai contribuenti, è illuminante l'esempio della città di Lecce: alla data del 1° aprile 1996 i fascicoli pendenti

innanzi alla *ex* commissione tributaria di secondo grado erano 1.940; dal 1° aprile 1996 fino al 31 dicembre 1996 (ultima rilevazione disponibile) sono pervenuti dalle commissioni di primo grado 2.235 fascicoli: la somma delle pendenze è pertanto pari a 4.175 fascicoli, che attualmente giacciono inevasi, per la confusione e l'incertezza provocate dal cambio di sede;

la difesa dei contribuenti salentini è di fatto scoraggiata dai consistenti maggiori costi causati dalla trasferta a Bari; si tratta di spese derivanti anzitutto dalla necessità di depositare materialmente nel capoluogo di regione tutto il materiale cartaceo necessario (appelli, deduzioni, memorie difensive, documenti), poiché non sono ammessi né la spedizione a mezzo posta, né il deposito negli uffici della commissione tributaria di primo grado. Ciò costringe il professionista incaricato della difesa a moltiplicare i viaggi a Bari, e quindi costringe il contribuente ad aumentare le spese per trasferte e diritti, al di là della semplice udienza di discussione. Di fatto, il ricorso in secondo grado diventa non più conveniente, nell'ipotesi che si abbia ragione, qualora l'importo in contestazioni non oltrepassi la soglia di due milioni di lire; ciò tuttavia si traduce in un diniego concreto di giustizia;

va aggiunto che la commissione tributaria regionale di Bari dovrebbe essere articolata in trenta sezioni, ma in realtà al momento ne sono state costituite soltanto sette, lasciando inutilizzati i 138 componenti, fra presidenti e giudici, delle altre 23; ciò determina ulteriore stasi nello smaltimento del carico giudiziario, cui si aggiunge il disagio per i giudici tributari provenienti dalle province salentine nel recarsi a Bari, del tutto sproporzionato rispetto agli esigui compensi e rimborsi spese previsti in loro favore;

si impone peraltro una rettifica della disciplina approvata nel 1992, che, unitamente ad altri profili di interesse, modifichi la competenza delle commissioni tributarie di secondo grado, rendendole distrettuali, e cioè tali da coincidere con i

distretti di corte d'appello, e non più esclusivamente regionali. Da notizie informali, risulta che la commissione per la riforma del processo tributario, presieduta dal sottosegretario professor Gianni Marongiu, ha allo studio, fra l'altro, anche questo aspetto —:

se non ritengano urgente adoperarsi perché siano modificate le norme recate dalla riforma del processo tributario del 1992, prevedendo che le commissioni tributarie di secondo grado abbiano sede non più soltanto nei capoluoghi di regione, bensì pure nelle città capoluogo dei distretti di corte di appello.

(2-00639) « Mantovano, Poli Bortone, Pampo, Manzoni ».

(30 luglio 1997).

F) Interrogazione:

(Sezione 6 — Semplificazione fiscale).

PEZZOLI. — Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

a pagina 22 del quotidiano *Il Sole-24 Ore* di mercoledì 9 luglio 1997, un articolo intitolato « *Bassanini, regole di stile per scrivere "in chiaro"* », riporta la seguente affermazione del Ministro per la funzione pubblica: « Per compilare il 740, quest'anno, ci ho messo due giorni. Alla fine ho chiamato il mio amico Visco (attuale Ministro delle finanze). Ma anche lui ci capiva poco »;

sotto l'evidente *boutade*, si nasconde una realtà che ferisce milioni di italiani. Ad errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi si collegano sanzioni elevatissime che, in tanti casi, colpiscono indiscriminatamente soggetti privi di qualsiasi intenzione di evadere, peraltro appartenenti a fasce sociali deboli e non sempre in grado di comprendere con precisione le astruse istruzioni che spesso corredano i modelli dichiarativi;

in tale contesto, dire che lo stesso Ministro delle finanze comprende poco quanto riportato sul modello 740 equivale a sancire un'esimente generale — gratuita — per gli errori di natura meramente formale commessi da tutti coloro che non possono vantare una competenza tecnica almeno pari, se non più elevata, di quella di colui che formalmente detta le regole in materia tributaria —:

se non ritengano che — al di là della diatriba sul « burocratese » — soprattutto

in materia fiscale, ciò che il Paese veramente vuole è il passaggio da un fisco formalista all'eccesso, quale il nostro, a uno strumento sostanziale, sul modello dei paesi anglosassoni, capace di combattere la vera evasione e riportare l'equità a principio cardine del rapporto tra Stato e contribuente, e se i nuovi strumenti che il Governo si appresta ad adottare vadano effettivamente in tal senso. (3-01410)

(21 luglio 1997).

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

*(AC 3931 – Sezione 1)*ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO RISUL-
TANTE DALLA PRONUNCIA DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è
sostituita dalla seguente:

« PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FEDERALE
DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

COMUNE, PROVINCIA,
REGIONE, STATO

ART. 55.

La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province e le Regioni sono
enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 55 DEL TESTO COSTI-
TUZIONALE.

ART. 55.

Sopprimerlo

55. 5.

Bampo, Rizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita da Stati con-
federati.

Ogni Stato federato è composto da Co-
muni, Province e Regioni.

Due o più Regioni, o parti di esse,
possono deliberare la loro fusione o divi-
sione, previo accertamento mediante refe-
rendum propositivo della volontà dei cit-
tadini residenti nei territori della costi-
tuenda regione.

55. 16. (ex C. 55. 2254.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita da Stati con-
federati.

Ogni Stato confederato è composto da
una o più Regioni, Province e Comuni.

55. 14. (C. 55. 2237)

Comino, Fontan, Fontanini, Ma-
roni, Alborghetti, Anghinoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica federale italiana è costi-
tuita dalle Regioni e dalla Federazione. La
Repubblica federale garantisce l'esercizio

della libertà e dei diritti costituzionalmente protetti. Le Regioni si ripartono in Province e Comuni. I Comuni, le Province, le Regioni e la Federazione sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. I rapporti fra i Comuni, le Province, le Regioni e la Federazione sono ispirati ai principi di sussidiarietà.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, il termine: Stato con la seguente: Federazione.

55. 96. (C. 55. 36.)

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

“Principi fondamentali — L'Italia è una Repubblica, radicata nei Municipi, e fondata su di un patto di unione fra le comunità naturali in cui i cittadini si articolano. La Repubblica è formata da quindici Regioni raggruppate in tre Comunità regionali — Nord, Centro e Sud — e dalle cinque Regioni a statuto speciale, che hanno dignità di Comunità regionale, e possono adottare, nel loro Statuto, le istituzioni e le procedure previste per le Comunità regionali.

Una legge costituzionale definisce le forme di referendum, i *quorum* necessari, e le procedure che ne regolano lo svolgimento, nelle diverse aree della Repubblica.

Nessun vincolo è posto alla circolazione ed alla attività dei cittadini sul territorio della Repubblica; tale libertà può essere limitata soltanto per motivi penali. Sono garantite le quattro fondamentali libertà europee: circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi. La libertà di impresa è un diritto costituzionale”.

55. 93. (ex S. 55. 2)

Tremonti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita dai comuni, dalle circoscrizioni, dai quartieri e dalle regioni.

55. 150. (C. 55. 4002)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.

In applicazione del principio di sussidiarietà gli interessi collettivi sono curati dagli enti più vicini alla persona ed ai cittadini.

Comuni, Province e Regioni rappresentano le preferenze politiche, sociali, economiche delle rispettive comunità.

Sono garantite le altre autonomie locali e quelle funzionali.

55. 15 (C. 55. 2261.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

Lo Stato repubblicano è organizzato territorialmente in Comuni, Province e Regioni, che godono di autonomia nella gestione dei propri interessi.

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, esercitano i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di solidarietà e di leale cooperazione reciproca.

È compito della Repubblica promuovere l'instaurazione di un equilibrio economico adeguato e giusto fra le diverse parti del territorio italiano.

55. 75. (C. 55. 28.)

Mario Pepe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

L'Italia è costituita in libero Stato ad ordinamento repubblicano. Al suo interno i Comuni, le Province, le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. La città di Roma è la capitale della Repubblica.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

55. 92. (C. 55. 10.)

Benedetti Valentini.

Sostituirlo con il seguente:

Lo Stato repubblicano si articola in Comuni, Province e Regioni.

Lo Stato repubblicano garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente tutelati e favorisce la libera organizzazione dei cittadini finalizzata a conseguire gli interessi generali della comunità secondo principi di equità, solidarietà e giustizia.

I Comuni, le province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. La loro azione è volta a garantire pari opportunità a tutti i cittadini nello spirito dell'articolo 3 della prima parte della Costituzione.

55. 120.

Lucà, Chiusoli, Lucidi, Maselli, Stelluti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita dallo Stato e, nella sua unità, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Le Regioni, le Province ed i Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni ed ispirano al principio di leale

collaborazione i rapporti tra loro e con lo Stato.

La capitale della Repubblica è Roma.

55. 97. (C. 55. 9.)

Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato che sono titolari di poteri e funzioni proprie fissati dalla Costituzione nel rispetto della completa autonomia.

55. 26. (C. 55. 2260.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, in quanto istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La città di Roma è la capitale della Repubblica.

***55. 66.** (* C. 55. 2.)

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, in quanto istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La città di Roma è la capitale della Repubblica.

* **55. 18.** (* C. 55. 5)

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sopprimere il primo comma.

55. 81. (C. 55. 4005.)

Malavenda.

Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le funzioni di area vasta sono attribuite alle Province, forme associative intercomunali disciplinate dalla legge approvata dalla due Camere e dagli statuti regionali.

55. 121.

D'Alema.

Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

La Repubblica assume inoltre le formazioni sociali come elementi costitutivi dell'ordinamento della comunità nazionale.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente

protetti a favore dei singoli e delle formazioni sociali secondo le disposizioni della parte prima della Costituzione e delle leggi attuative della medesima.

55. 95. (C. 55. 33.)

Benedetti Valentini.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica si articola in Comuni, Province, Regioni e Stato.

È compito fondamentale dello Stato, nelle forme e nei limiti della Costituzione, garantire l'esercizio delle libertà e dei diritti delle persone e degli enti, tutelarne le conseguenti situazioni giuridiche e disciplinarne i rapporti.

55. 76. (C. 55. 63.)

Cananzi, Abbate, Borrometi, Guarino, Ferrari, Scantamburlo, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia, Cambursano, Albanese, Saonara, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è una entità costituzionale propria, autonoma e sovrana e la sua esistenza e potestà è indipendente da organi diversi da essa, ancorché costituita formalmente e giuridicamente dai comuni, dalle regioni e dallo Stato.

55. 80. (C. 55. 4007.)

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dai comuni e dalle regioni.

55. 78. (C. 55. 4009.)

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni, e dallo Stato. I Comuni

limitrofi possono costituire delle Province per svolgere congiuntamente i propri compiti, secondo i principi stabiliti con legge dello Stato approvata con l'assenso del Senato della Repubblica.

55. 10. (C. 55. 2222.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.

55. 25. (* C. 55. 2262 e S. 55. 59.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è composta dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, che concorrono a formare l'unione politica della Repubblica. Essi sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo le disposizioni stabilite dalla Costituzione.

55. 86. (C. 55. 2904.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Biccocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province.

55. 24. (C. 55. 2270.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è ripartita in Comuni.

55. 23. (C. 55. 2271.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

55. 22. (C. 55. 2272.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è composta dalle Regioni; ogni Regione è composta dai Comuni.

55. 21. (C. 55. 2273.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è formata dai Comuni.

55. 20. (C. 55. 2274.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è formata dai Comuni.

55. 19. (C. 55. 2275.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

55. 17. (C. 55. 2281.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è ripartita in Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

55. 37. (C. 55. 2282.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è ripartita in Province e Comuni.

55. 36. (C. 55. 2269.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è conformata dalle Province e dai Comuni.

55. 35. (C. 55. 2276.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è composta dalle Province e dai Comuni.

55. 34. (C. 55. 2278.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province e dai Comuni.

55. 33. (C. 55. 2279.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è composta dalle Regioni; ogni Regione è composta dalle Province e dai Comuni.

55. 32. (C. 55. 2277.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province e dai Comuni.

55. 31. (C. 55. 2280.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti territoriali autonomi, che sono dotati di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 102. (C. 55. 2201.)
Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane e dalle Regioni.

55. 72. (*C. 55. 6 e *S. 55. 20)
Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica si riparte in Comuni, Province e Regioni.

55. 94. (* C. 55. 2905.)
Spini, Olivo, Pittella, Giacco, Carli, Di Bisceglie.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è uno Stato federale costituito dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

55. 55 (C. 55. 40.)

Palma.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica Italiana si riparte in Stato centrale, Regioni e Comuni.

55. 68. (* C. 55. 2235.)

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli,
Ceremigna, Leone Delfino,
Villetti, Brancati.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica federale è costituita dai Comuni e dalle Regioni.

55. 30. (S. 55. 800)

Fontan.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

55. 77. (C. 55. 4006.)

Malavenda.

Al primo comma, dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: federale.

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire la parola: Stato con la seguente: Federazione.

55. 100. (C. 55. 30.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al primo comma, sostituire la parola: costituita con la seguente: formata.

55. 50. (C. 55. 2284.)

Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, dopo le parole: è costituita aggiungere le seguenti: dalle comunità locali che sono rappresentate.

* **55. 12.** (* C. 55. 52.)

Crema, Sergio Fumagalli.

Al primo comma, dopo le parole: è costituita aggiungere le seguenti: dalle comunità locali che sono rappresentate.

* **55. 51.** (* C. 55. 59.)

Alborghetti.

Al primo comma, sostituire le parole: dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni con le seguenti: dai Corpi sociali organizzati, dalle Autonomie funzionali, dagli Enti territoriali.

55. 123 (ex C. 55. 2311)

Pivetti.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.

Conseguentemente, sopprimere, al secondo comma, sopprimere le parole: le Province;

Ogni Regione provvederà ad istituire enti territoriali autonomi intermedi incaricati della gestione amministrativa nelle materie interessanti aree sovracomunali

55. 56. (C. 55. 2234 e C 55. 8)

Negri.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle province.

Conseguentemente:

sopprimere, nella rubrica del titolo I, la parola: provincia;

in tutti i restanti articoli, sopprimere la parola: province.

55. 67. (C. 55. 2234.)

Crema, Boselli, Fumagalli, Cere-
migna, Leone Delfino, Villetti,
Brancati.

Al primo comma e ovunque ricorra nel testo sopprimere le parole: province.

55. 98. (*S. 55. 49)

Calderisi.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.

***55. 9.** (C. 55. 43.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.

***55. 99.** (*S. 55. 24)

Taradash, Giovine, Colletti.

Al primo comma sopprimere le parole: delle Province.

***55. 137.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chia-
venna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.

***55. 27.** (** C. 55. 2285.)

Bampo, Bianchi Clerici.

Al primo comma, sostituire le parole: dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato, con le seguenti: e dalle Regioni.

55. 28. (C. 55. 2283.)

Bianchi Clerici, Borghesio.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 55.1100 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane con le seguenti:, dalle aree metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni,.

Conseguentemente

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane con le seguenti: le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane con le seguenti:, le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni ;

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane con le seguenti:, alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni ;

all'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane con le seguenti:, aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni

all'articolo 58:

all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane con le seguenti:,

delle aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni;

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, una comunità montana, un libero consorzio di comuni;

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni ;

Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni ;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, la comunità montana, il libero consorzio di comuni, *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni

all'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni;

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 5

Comino.

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane,

Conseguentemente

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane,

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane *con le seguenti:*, le aree metropolitane, le comunità montane;

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane *con le seguenti:*, alle aree metropolitane, alle comunità montane;

all'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:*, aree metropolitane, comunità montane,

All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane *con le seguenti:*, delle aree metropolitane, delle comunità montane;

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, una comunità montana;

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, delle comunità montane,

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane;

Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane;

Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, la comunità montana, *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, alle comunità montane;

Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, alle comunità montane;

all'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane;

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle aree metropolitane, delle comunità montane, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 2

Comino.

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:*, dalle Città metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni,.

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, dopo le parole: le Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* , le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

All'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorra, dopo la parola: Province *aggiungere le seguenti:*, Città metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni ;

Al secondo comma, dopo le parole: le Province *aggiungere le seguenti:* , alle Città metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

all'ultimo comma, dopo le parole: Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* , comunità montane, liberi consorzi di comuni

all'articolo 58:

all'ultimo comma, dopo le parole: delle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* , delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni;

all'articolo 59 al secondo comma, dopo le parole: una Città metropolitana *aggiungere le seguenti:* una comunità montana, un libero consorzio di comuni;

all'articolo 60, quarto comma, lettera c), aggiungere le seguenti parole: , delle Città metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni

all'articolo 62:

Al primo comma, dopo le parole: le Città metropolitane, *aggiungere le seguenti:*, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

Al secondo comma, dopo le parole: le Città metropolitane, *aggiungere le seguenti:*, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, dopo le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quarto comma, dopo le parole: Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quinto comma, primo periodo, dopo le parole: la Città metropolitana *aggiungere le seguenti:* la comunità montana, il libero consorzio di comuni, *e al secondo periodo, dopo le parole:* alle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

Al sesto comma, dopo le parole: alle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni

all'ultimo comma, dopo le parole: dalle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni;

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle Città metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 4

Comino.

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:* , dalle Città metropolitane, dai liberi consorzi di comuni,

Conseguentemente

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni

All'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane *con le seguenti:*, le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane *con le seguenti:*, alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni;

All'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:*, aree metropolitane, liberi consorzi di comuni

All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane *con le seguenti:*, delle aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni;

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, un libero consorzio di comuni ;

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni

Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, liberi consorzi di comuni;

Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, liberi consorzi di comuni;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, il libero consorzio di comuni *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni;

Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni

All'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dai liberi consorzi di comuni;

All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 3

Comino.

Sostituire le parole: o dalle *con la seguente:* , dalle

Consequentemente

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorra, sostituire le parole: o Città *con le seguenti:* Città;

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città *con le seguenti:*, alle Città

All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 6

Comino, Fontan.

Sostituire le parole: o dalle *con le seguenti:* e dalle

0. 55. 1100. 1.

Mattarella.

Sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

Consequentemente:

al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 56:

al primo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

al secondo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

all'ultimo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

Al secondo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

Al terzo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

Al quarto comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree, *e al secondo periodo, sostituire la parola:* Città *con la seguente:* aree ;

Al sesto comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

all'ultimo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

0. 55. 1100. 7

Comino.

Sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo

Consequentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo;

Al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo ;

all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo;

all'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo ;

all'articolo 59, al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

all'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'articolo 62:

Al primo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

Al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo ;

Al terzo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

Al quarto comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo e al secondo periodo, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo ;

Al sesto comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo .

0. 55. 1100. 8

Comino.

Dopo le parole: dalle Città metropolitane aggiungere le seguenti: , ove costituite

0. 55. 1110. 9

Diliberto, Grimaldi.

Al primo comma, dopo le parole: dalle Province aggiungere le seguenti: o dalle Città metropolitane.

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: , le Città metropolitane; all'articolo 56:

al primo comma, ovunque ricorra, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: o Città metropolitane;

al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: o alle Città metropolitane;

all'ultimo comma, dopo la parola: Province, aggiungere le seguenti: Città metropolitane;

all'articolo 58:

all'ultimo comma, dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: , delle Città metropolitane;

all'articolo 59, secondo comma, dopo le parole: una Provincia aggiungere le seguenti: , una Città metropolitana;

all'articolo 60, quarto comma, lettera c), dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: e delle Città metropolitane;

All'articolo 62

Al primo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: le Città metropolitane;

Al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: le Città metropolitane;

Al terzo comma, ovunque ricorrono, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: , Città metropolitane;

Al quarto comma, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane;

Al quinto comma, primo periodo, dopo le parole: la Provincia aggiungere le seguenti: la Città metropolitana e al secondo periodo, dopo le parole: alle Province, aggiungere le seguenti: alle Città metropolitane;

Al sesto comma, dopo le parole: alle Province aggiungere le seguenti: alle Città metropolitane;

All'ultimo comma, dopo le parole: dalle Province aggiungere le seguenti: dalle Città metropolitane;

All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: dei Comuni o delle Province interessati con le seguenti: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati.

55. 1100

La Commissione.

Al primo comma, dopo la parola: Stato aggiungere la seguente: Federale.

55. 124 (ex S. 55. 600)

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al primo comma, dopo le parole: dalle Regioni aggiungere le seguenti: dagli altri enti locali.

55. 29. (C. 55. 61.)

Alborghetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Due o più Comuni possono istituire delle Province per coordinare l'esercizio delle proprie funzioni.

55. 8. (C. 55. 44)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Repubblica riconosce anche alle rappresentanze di base dei cittadini e dei lavoratori autorganizzati ed autogestite la titolarità e la rappresentatività sociale e politica della sovranità appartenente al popolo.

55. 110. (C. 55. 4077.)

Malavenda.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituenda Regione mediante referendum propositivo.

55. 2.

Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituenda Regione.

55. 63.

Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

* **55. 125**

Malavenda.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

***55. 90** (C 55. 1)

Acierno.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: La Repubblica garantisce l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

55. 91. (C. 55. 2251.)

Rebuffa.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti individuali.

55. 89. (C. 55. 2251.)

Rebuffa.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria.

Conseguentemente, al secondo comma sopprimere le parole: le Province e le Regioni *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dalla legge.

55. 101. (ex C. 55. 2344 e ex C. 55. 2302.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicchocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria.

55. 87. (ex C. 55. 2344.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicchocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fra-

galà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Ogni regione fissa nello statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi.

55. 49. (ex S. 55. 750)

Comino.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti negli organi delle autonomie locali, negli organi e ordini dello Stato. Coloro che ne fanno parte non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, né essi possono chiamare altri a rispondere di opinioni espresse nei loro confronti.

Conseguentemente, all'articolo 60, ultimo comma, e 86, primo comma, sopprimere le parole delle opinioni espresse e e le parole o a causa.

55. 13

Rossetto.

Sopprimere il secondo comma.

***55. 110.** (C. 55. 4058.)

Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.

***55. 103.** (* C. 55. 2200.)

Carmelo Carrara, Sanza, Marinacci, Teresio Delfino, Buttiglione, Panetta, Volontè, Tassone.

Sopprimere il secondo comma.

***55. 48.** (* C. 55. 2263.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 111. (C. 55. 4010.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni e le regioni, si collocano all'interno della unità politica, sociale, culturale ed economica della Repubblica italiana, e per questo sono organizzati in enti autonomi con poteri e funzioni previsti nella Costituzione e nelle leggi sul decentramento dei poteri e sul federalismo nella solidarietà e sussidiarietà.

55. 112. (C. 55. 4060.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, quando istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 113. (C. 55. 4061.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni, le regioni e lo Stato unitario, nell'unità politica e giuridica della Repubblica italiana, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione nata dalla resistenza.

blica italiana, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione nata dalla resistenza.

55. 114. (C. 55. 4062.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi dotati di propri poteri, funzioni e risorse finanziarie adeguate al proprio fabbisogno, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 2 (C. 55. 25)

Acerno.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni e le rappresentanze sociali di base e del territorio sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla nuova Costituzione.

55. 115. (C. 55. 4063.)

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole: le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica.

55. 47. (C. 55. 2302.)

Guido Dussin, Parolo.

Al secondo comma, sopprimere le parole: le Province.

***55. 11.** (ex C. 55. 2224.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

Al secondo comma, sopprimere le parole: , le Province.

***55. 46.** (* C. 55. 2287.)

Cè, Chincarini.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
le Province.

***55. 128.** (ex C. 55. 45.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Al secondo comma, dopo le parole: le Province *aggiungere le seguenti:* gli altri enti locali.

55. 45. (ex C. 55. 60.)

Alborghetti.

Al secondo comma dopo le parole: i Comuni, le Province e le Regioni *aggiungere le seguenti:* i consigli di circoscrizione e di quartiere, i comitati di base dei cittadini, dei lavoratori autorganizzati, delle rappresentanze di base, le associazioni ed i centri sociali autogestiti.

55. 116. (ex C. 55. 4064.)

Malavenda.

Al secondo comma, dopo le parole: e le regioni *aggiungere le seguenti:* nell'unità politica e territoriale della Repubblica e dello Stato.

55. 126.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire la parola: autonomi *con la seguente:* indipendenti.

55. 44. (ex C. 55. 2303.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, sostituire la parola: autonomi *con le seguenti:* di autogoverno.

55. 7 (ex C. 55. 46.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Al secondo comma, dopo le parole: enti autonomi *aggiungere le seguenti* dotati di loro originaria sovranità e quindi.

55. 64. (ex S. 55. 37)

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al secondo comma, sostituire le parole da: con propri *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con poteri e funzioni propri.

55. 43. (ex C. 55. 2304.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, dopo la parola: propri *aggiungere la seguente:* Statuti,.

55. 106. (ex S. 55. 230)

Calderisi, Rebuffa.

Al secondo comma dopo le parole: propri poteri *aggiungere la seguente:* risorse.

55. 127 (ex C. 55. 2248).

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 42. (ex C. 55. 4000.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 39. (ex C. 55. 2305.)

Parolo, Guido Dussin, Bampo, Rizzi.

Al secondo comma, sostituire le parole:
fissati con la seguente: sanciti.

55. 40 (ex C. 55. 2306.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, sostituire la parola:
fissati con la seguente: stabiliti.

55. 41 (ex C. 55. 2289.)

Ciapusci, Copercini.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 130.

Bielli, Crucianelli, Nappi, Vignali, Sciacca, Altea, Bolognesi, Guerra, Voza, Buffo, Gambale, Novelli, Fumagalli, Guerra, Sica, Dameri, Bielli, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Giardiello, Bandoli.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le amministrazioni dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

55. 73. (ex C. 55. 11)

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 3 (ex S. 55. 227)

Acierno.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

L'autogoverno di Comuni, Province e Regioni si realizza attraverso l'elezione popolare diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Province e delle Regioni, posti a capo delle rispettive amministrazioni.

55. 108. (ex S. 55. 229)

Calderisi, Rebuffa.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Possono essere costituite le Città-Stato o Città-Regioni di Milano, Napoli e Roma.

55. 65. (ex S. 55. 205)

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Le città di Milano, Napoli, Roma, sono considerate Città-Regione, i cui poteri e funzioni sono determinati con legge dello Stato.

55. 83. (ex C. 55. 2234.)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il terzo comma.

***55. 105.** (* C. 55. 2203.)

Carmelo Carrara, Buttiglione, Panetta, Marinacci, Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 104.** (ex S. 55. 41)
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 38.** (ex C. 55. 2266.)
Fontan, Maroni, Fontanini, Bampo, Rizzi.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 84.** (ex C. 55. 2349.)
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 131.** (ex C. 55. 2349.)
Martino, Savelli, Masi, Acierno, Amato, Becchetti, Biccocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Colletti, Di Comite, Divella, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Maiolo, Marinacci, Marzano, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taradash.

Sopprimere il terzo comma.

- * 55. 136.**
Malavenda.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La Repubblica italiana, in quanto soggetto politicamente fondato sui principi fondamentali della Costituzione quali il lavoro, la salute, la democrazia, la sovranità, popolare, la libertà e lo stato di diritto e di giustizia, non ha una città capitale e non può perciò avere la città di Roma come la capitale né altra città.

- 55. 132** (ex C. 55. 4070).
Malavenda.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Può essere costituito il distretto di Roma capitale.

- 55. 69.** (ex S. 55. 204)
Pisanu.

Al terzo comma, sostituire la parola: Roma con la seguente: Milano.

- 55. 1000** (ex C. 55. 2294)
Parolo, Gnaga.

Segue una serie di 2.003 emendamenti, sino a 55. 3003, a firma di deputati della Lega Nord per l'indipendenza della Padania indicanti differenti località con le quali sostituire la parola: Roma.

Al terzo comma, sostituire la parola: Roma con la seguente: Albenga.

- 55. 3004** (ex C. 55. 2294)
Malavenda.

Segue una serie di 2.003 emendamenti, sino a 55. 5007, a firma Malavenda indicanti differenti località con le quali sostituire la parola: Roma.

Aggiungere in fine le seguenti parole: ed è costituita in distretto federale i cui confini e statuto vengono stabiliti con legge dello Stato.

* **55. 133.** (ex C. 55. 56).

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillo, Pagano, Scoca.

Al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: ed è costituita in distretto federale, i cui confini e statuto vengono stabiliti con legge dello Stato.

* **55. 70.** (ex C. 55. 56.)

Pisanu.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ad essa sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo statuto speciale adottato con legge costituzionale.

* **55. 134.** (ex C. 55. 27).

Scalia, Mattioli.

Dopo il terzo comma aggiungere in fine il seguente periodo: Essa gode di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo Statuto speciale approvato con legge costituzionale.

* **55. 4** (ex C. 55. 49).

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Essa è retta da uno statuto di autonomia straordinaria i cui termini sono definiti dalla legge dello Stato.

55. 135. (ex C. 55. 2319).

Pivetti.

Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: ed è costituita in distretto autonomo. Ad essa sono attribuite dalla legge costituzionale forme e condizioni particolari di autonomia.

55. 88. (ex C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: ed è costituita in distretto autonomo.

55. 107. (C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: Alla Capitale sono attribuite dalla legge costituzionale forme e condizioni particolari di autonomia.

55. 1081. (ex C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Al quinto comma, aggiungere in fine le parole: con il suo territorio, è costituito in distretto federale ed è fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: Con legge costituzionale sono istituiti gli organi e le funzioni legislative del distretto, la cui Assemblea è costituita da 60 deputati ed è eletta per cinque anni. L'Assemblea ha legislazione esclusiva sulle materie delegate alle regioni. La legge costituzionale istituisce altresì organi giurisdizionali di controllo sulle leggi dell'Assemblea, stabilisce le funzioni di pubblica sicurezza delegata al Sindaco e individua il sistema di imposizione fiscale del distretto fissando il diritto spettante, in termini di trasferimenti di risorse dello Stato, per il ruolo di capitale.

55. 1001 (ex C. 55. 21).

Storace.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

55. 74. (ex C. 55. 7)

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Dopo l'articolo 55, aggiungere i seguenti:

ART. 55-bis.

Titolo I - *(La funzione di governo).*

Il governo del Municipio spetta al sindaco, eletto da tutti i residenti, ed assistito da una giunta composta di assessori da lui nominati e revocati. Una legge costituzionale riconosce le competenze originarie del Municipio, e ne stabilisce la diversa struttura organizzativa in rapporto alla dimen-

sione demografica. L'amministrazione del Municipio si svolge sottoponendo le decisioni alla scelta dei cittadini. In particolare l'adozione o la modifica degli strumenti urbanistici, devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei cittadini.

Il governo della Regione è determinato dallo Statuto della medesima. Il capo del governo regionale è il Presidente, eletto direttamente dai cittadini. La Regione "incorpora" le Province che la compongono, ed utilizza i loro quadri sul territorio per formare consorzi di Municipi.

Il governo della Comunità regionale è formato da un Governatore eletto da tutti i cittadini della Comunità stessa, e da un Direttorio composto dai presidenti delle Regioni che costituiscono la Comunità medesima. Le competenze del Direttorio e del Governatore della Comunità, nonché i loro rapporti, sono determinati dallo Statuto comunitario, adottato dai Consigli delle Regioni che compongono la Comunità. La Comunità regionale del Nord è composta da: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; la Comunità regionale del Centro è composta da: Toscana, Umbria, Marche e Lazio; la Comunità regionale del Sud è composta da: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. La Comunità regionale è organo politico, ed è competente per la definizione e la gestione della politica economica relativa all'area governata. L'amministrazione della Comunità regionale spetta alle Regioni che la compongono. Entro la Comunità regionale, le Regioni ed i Municipi possono ottenere larghe autonomie, garantite e regolate dallo Statuto.

Il Governo della Repubblica spetta a un Direttorio Federale, composto dai Governatori delle tre Comunità regionali e — a turno annuale — dal presidente della Giunta di una delle cinque Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale — supremo organo collegiale di governo della Repubblica — è competente, in via esclusiva, per la politica estera, la difesa, la politica monetaria, gli uffici federali dell'ordinamento giudiziario; in via concorrente è compe-

tente per la politica sociale, tendente a garantire condizioni omogenee nella previdenza e nella sanità.

Tutte le altre competenze spettano alle Comunità regionali ed alle Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale è coadiuvato da Segretari di Stato, nominati dal Presidente Federale. Il loro mandato cessa con l'uscita di carica del Presidente stesso; può essere espressamente prorogato dal nuovo Presidente Federale.

I Segretari di Stato dipendono dal Direttorio, di cui devono godere la fiducia; sono preposti agli uffici che corrispondono alle competenze esclusive del governo federale, ed a quelli che verranno riconosciuti necessari per coordinare l'esercizio delle competenze comunitarie. La eventuale riunione collegiale dei Segretari di Stato non costituisce un organo istituzionale. Con il consenso del Direttorio i Segretari di Stato possono essere ascoltati dall'Assemblea Federale. Il Direttorio Federale nomina e dimette i funzionari responsabili dei servizi, organizzati presso il Governo federale.

Il Direttorio Federale decide applicando la regola della maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Decide invece e soltanto all'unanimità quando approva la legge di bilancio, l'istituzione di nuovi tributi e i provvedimenti relativi al sostegno finanziario delle aree svantaggiate. Sempre all'unanimità e per iniziativa comune dei governi comunitari, il Direttorio Federale delibera di stabilire con legge norme di coordinamento per l'esercizio di talune competenze comunitarie, l'attribuzione di nuove competenze alle diverse aree di governo della Repubblica, nonché l'eventuale delega di funzioni al Presidente.

Qualora il Direttorio Federale non si esprima all'unanimità, nei casi in cui questa è prescritta, il Presidente Federale promuove il "procedimento di emergenza". Entro otto giorni l'unanimità deve essere conseguita; in caso contrario tutti i membri del Direttorio — compreso il rappresentante pro-tempore della Regione a statuto speciale, ed escluso il Presidente — deca-

dono, e si procede a nuove elezioni. I membri decaduti non possono essere immediatamente rieletti.

Il sistema tributario della Repubblica è il seguente:

A) tributi locali consentono ai Municipi di finanziare le loro funzioni. La legge costituzionale di cui all'articolo I riconosce l'ambito di tale prerogativa, ne garantisce l'esercizio, e indica le residue forme di finanziamento dell'attività dei Municipi.

B) Tutti gli altri tributi, diretti e indiretti, sotto la sorveglianza del Direttorio Federale, vengono riscossi dalle Comunità regionali, e dalle Regioni a statuto speciale, in funzione del luogo dove la ricchezza è stata prodotta o scambiata.

C) Una parte del gettito di queste imposte, nella misura determinata dal Direttorio Federale, viene destinata a sostenere l'attività del governo federale, e può essere anche impiegata per finanziare lo sviluppo delle aree meno prospere della Repubblica.

ART. 55-ter.

Tutte le cariche elettive della Repubblica — se la legge non prevede un tempo più breve — durano quattro anni. Ad ogni area di governo corrisponde, con funzioni di controllo, un collegio rappresentativo eletto, a suffragio universale dai cittadini. Ciascun collegio rappresentativo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il capo del governo sottoposto al suo controllo e comunque legittimato, proponendo contestualmente un candidato a sostituirlo. Con tale atto anche il collegio decade; nelle elezioni che seguono i cittadini scelgono fra il governante deposto e il candidato proposto dal collegio, e votano per il rinnovo di quest'ultimo.

L'amministrazione del Municipio è controllata dal Consiglio Comunale, o da un sistema di collegi, eletti dai residenti che compongono il Municipio.

L'amministrazione della Regione è controllata dal Consiglio regionale, eletto dai cittadini che compongono la Regione. Lo Statuto della Regione determina il modo in cui il Consiglio viene eletto, la sua orga-

nizzazione ed i suoi poteri. La Provincia non ha amministratori elettivi, perchè a rappresentarla provvedono i consiglieri regionali eletti nel suo territorio.

Il governo della Comunità regionale è controllato da una Dieta formata da deputati eletti a suffragio universale dai cittadini che compongono la Comunità medesima — Comunità regionale del Nord: 145; Comunità regionale del Centro: 68; Comunità regionale del Sud: 87 -. A questi trecento deputati si aggiungono quarantasei deputati eletti dai cittadini delle regioni e statuto speciale; 27 per la Sicilia, 9 per la Sardegna, 6 per il Friuli-Venezia Giulia, 3 per il Trentino-Alto Adige, 1 per la Valle d'Aosta.

I 346 deputati compongono l'Assemblea Federale. Una legge costituzionale stabilisce la cornice normativa entro la quale gli statuti delle Comunità regionali, e delle Regioni a statuto speciale, possono differenziare il metodo per eleggere i rispettivi deputati.

L'Assemblea Federale è l'unica camera politica della Repubblica. Essa non siede in permanenza, ma si riunisce in sessioni periodiche, in modo da consentire ai membri che fanno parte delle Diete delle Comunità regionali di attendere ai lavori di queste ultime.

L'Assemblea elegge un presidente, e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

L'Assemblea Federale, con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il Presidente Federale, proponendo un candidato a sostituirlo, e contestualmente determinando il proprio scioglimento. Nelle elezioni che seguono, i cittadini scelgono fra il Presidente deposto e il nuovo candidato, e ricostituiscono l'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale è competente per tutte le materie riservate all'autorità federale; normalmente legifera per mezzo del Senato Legislativo. Quando discute la legge di bilancio, e gli altri provvedimenti per i quali la Costituzione esige l'unanimità del Direttorio, l'Assemblea non può apportare modifiche se non con il consenso

unanime del Direttorio Federale medesimo.

Il Senato Legislativo è un collegio specializzato nella produzione di norme. È composto da duecento membri, eletti da tutti i cittadini della Repubblica con metodo proporzionale. Ha competenza esclusiva sulle materie relative ai "Principi fondamentali" ed ai "Diritti e doveri dei cittadini" elencati dalla Costituzione.

I disegni di legge del Senato Legislativo, prima di essere adottati in forma definitiva, devono essere approvati dall'Assemblea Federale, la quale può rinviarli al Senato Legislativo con l'indicazione delle modifiche auspiccate. Un disegno di legge del Senato Legislativo, approvato da tre quarti dei suoi membri, diventa legge anche senza l'assenso dell'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale può affidare al Senato Legislativo la redazione di leggi su materie di propria competenza. In particolare le leggi di coordinamento per l'esercizio delle competenze spettanti alle Comunità regionali; in tal caso l'Assemblea determina i principi ed i criteri direttivi a cui il Senato Legislativo dovrà attenersi.

Il Senato Legislativo partecipa al processo di revisione della Costituzione. Esso elegge un presidente e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

55. 05. (ex S. 55. 01 e ex S. 55. 02)

Tremonti.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

La rappresentanza del pluralismo culturale, economico e sociale nei livelli istituzionali dell'ordinamento si esprime attraverso le formazioni sociali, che si organizzano liberamente sulla base dei principi della Costituzione e delle sue leggi attuative.

55. 04. (C. 55. 01.)

Benedetti Valentini, Alemanno, Malgieri, Simeone, Rallo, Galeazzi, Paolone.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

La definizione territoriale dei comuni, delle province e delle regioni si adegua costantemente all'insediamento delle comunità. Con i criteri dimensionali paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell'ordine, e successivamente modificabili, il territorio del comune con decisione delle popolazioni interessate, il territorio della provincia con decisione dei comuni e il territorio della regione con decisione delle province.

55. 03. (ex S. 55. 05)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone,

Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

Le Regioni sono autonome e ordinate secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

55. 01. (ex C. 55. 02. e ex S 55. 03)

Comino, Fontan, Maroni, Fontanini.